CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA n.160/23
Lussemburgo, 25 ottobre 2023

Sentenza del Tribunale nella causa T-136/19 | Bulgarian Energy Holding e altri / Commissione

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione secondo la quale il gruppo BEH ha abusato della sua posizione dominante negando l'accesso ad infrastrutture del gas strategiche in Bulgaria

All'epoca dei fatti, la Bulgarian Energy Holding (BEH), società interamente detenuta dallo Stato bulgaro, possedeva diverse società figlie operanti nel settore dell'energia, tra cui la Bulgargaz e la Bulgartransgaz. La prima era il fornitore pubblico di gas nel paese. La Bulgartransgaz gestiva e sfruttava il sistema di trasporto del gas, utilizzato per la distribuzione del gas in Bulgaria. Essa controllava inoltre l'unico impianto di stoccaggio di gas naturale del paese, situato nel sottosuolo a Chiren.

L'approvvigionamento della Bulgaria è stato a lungo interamente dipendente dalle importazioni di gas russo. Esso era trasportato via Ucraina e poi via Romania principalmente attraverso il gasdotto di transito rumeno 1, amministrato dalla società Transgaz, gestore della rete di trasporto del gas in Romania.

Dal 1974 un accordo intergovernativo tra la Bulgaria e la Romania garantiva le condizioni di sfruttamento del gasdotto rumeno 1. Nel 2005, in forza di un nuovo accordo, alla Bulgargaz è stato concesso l'uso esclusivo del gasdotto fino alla fine del 2011. L'accordo è stato prorogato fino al 2016.

Nel 2010 la società Overgas, un operatore sul mercato della fornitura del gas in Bulgaria, ha presentato alla Commissione europea una denuncia contro la BEH e le sue due società figlie per violazione delle regole di concorrenza dell'Unione. A seguito di un' indagine, la Commissione ha constatato, con decisione del 17 dicembre 2018 [1], che il comportamento di tali società costituiva un **abuso di posizione dominante** sul mercato della fornitura di gas in Bulgaria. L'infrazione è consistita nel rifiuto di concedere a terzi, compresa la Overgas, l'accesso al gasdotto di transito rumeno 1, nonché al sistema di trasporto del gas e alla stazione di stoccaggio del gas a Chiren, nel periodo compreso tra il 30 luglio 2010 e il 1° gennaio 2015. Secondo la Commissione, ciò avrebbe impedito ai concorrenti della Bulgargaz di sviluppare la loro offerta in territorio bulgaro. Di conseguenza, la Commissione ha inflitto alle imprese interessate un'ammenda di circa 77 milioni di euro.

A seguito di tale decisione la BEH e le sue controllate hanno adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento della decisione o, in mancanza, la riduzione dell'importo dell'ammenda.

Con la sua sentenza, **il Tribunale annulla la decisione della Commissione**.

Secondo il Tribunale, il gasdotto rumeno 1 costituiva un'infrastruttura indispensabile per trasportare il gas russo verso la Bulgaria per la mancanza di qualsivoglia sostituto. Anche se la Bulgargaz non ne era la proprietaria, tale gasdotto era riservato al suo uso esclusivo, il che si concretizzava in una situazione di controllo, e quindi in una **posizione dominante** della Bulgargaz sul mercato rilevante.

Il Tribunale ha tuttavia constatato che la Commissione non aveva dimostrato che il comportamento della Bulgargaz relativo all'accesso al gasdotto rumeno 1 fosse all'origine delle difficoltà incontrate da terzi che chiedevano un

accesso a detto gasdotto per trasportare gas dalla Russia verso la Bulgaria. Così, qualsiasi irregolarità che avesse ipoteticamente potuto essere commessa dalla Bulgartransgaz rispetto al sistema di trasporto del gas e alla stazione di stoccaggio di Chiren non poteva costituire una violazione delle regole di concorrenza dell'Unione, poiché nessuna impresa avrebbe potuto penetrare nel mercato bulgaro del gas senza accesso al gasdotto rumeno 1.

Il Tribunale constata peraltro che la Commissione non ha messo il gruppo BEH in condizione di far pienamente valere la sua posizione sull'infrazione addebitatagli e ha così violato i suoi diritti di difesa.

In tali circostanze, il Tribunale considera che la Commissione non ha debitamente dimostrato che il gruppo BEH abbia abusato della sua posizione dominante sul mercato della fornitura di gas in Bulgaria.

RAPPEL: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

RAPPEL: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli ✆(+352) 4303 8575.

Restate in contatto!

[1] Decisione C(2018) 8806 final della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 102 TFUE (caso AT.39849 – BEH Gas). V. anche il comunicato stampa della Commissione IP/18/6846.